



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2167 del 2016, proposto da:

OMISSIS, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale ed anche nella qualità do legale rappresentante della L.I.D.A.A., Lavorazioni industriali Agro Alimentare s.r.l. unipersonale, rappresentato e difeso dagli avvocati **Massimiliano Mangano** C.F. MNGMSM63H24G273X, Giovanni Barraja C.F. BRRGNN81S12G273X, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. **Massimiliano Mangano** in Palermo, via N. Morello N.40;

contro

U.T.G. - Prefettura di Palermo, Ministero dell'Interno, Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria, con uffici siti in Palermo, via A. De Gasperi 81; Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Palermo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- a)- dell'**informativa** interdittiva prot. n. 75867 del 5.7.2016, in pari data comunicata a mezzo PEC;
- b)- del Verbale del Gruppo Provinciale Interforze riunitosi in data 29.6.2016, conosciuto con la nota prot. n. 75867 del 5.7.2016;
- c)- della nota prot. del 14.7.2016, con la quale l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, fatto riferimento all'adozione dell'**informativa** interdittiva, ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo di archiviazione della domanda prot. n. 59777 del 30.3.2012;
- d)- della nota prot. n. 19853 del 14.7.16, con la quale la CCIAA di Palermo ha comunicato "la decadenza di diritto della L.I.D.A.A. S.r.l. dalle attività di "Commercio ingrosso di prodotti lattiero caseari",
- e)- della nota 11432 del 3.8.16, con la quale l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, fatto riferimento all'adozione dell'**informativa** interdittiva, ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo di archiviazione della richiesta di aiuti prot. n. 2252 del 27.2.12:
- f)- della nota 11900 del 11.8.16, con la quale l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, fatto riferimento all'Adozione dell'**informativa** interdittiva ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo di archiviazione delle istanze di adesione ai bandi inerenti le misure agro-ambientali e di indennità compensativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale di Palermo per le Amministrazioni intimite;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2016 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visti i recenti pronunciamenti della giurisprudenza amministrativa su fattispecie analoghe, di cui alle sentenze del Cons. di Stato n. 1846/2016 e del C.G.A. n. 247/2016 e n. 257/2016, puntualmente invocati dal ricorrente;

RITENUTO che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile, e che, ad un sommario esame, i motivi di censura appaiono, allo stato, supportati da sufficiente *fumus boni iuris*, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso in ordine alle doglianze avverso l'**informativa** prefettizia di che trattasi, considerato che la stessa, senza indicazione di fatti nuovi e sopravvenuti, richiama elementi risalenti nel tempo in ordine ai quali la stessa Amministrazione aveva invero ritenuto di limitarsi ad emettere informative meramente atipiche;

Ritenuta altresì la sussistenza del danno grave ed irreparabile in ordine all'impugnato provvedimento prot. n. 19853 del 14.7.16, rubricato sub. d), con cui la C.C.I.A.A. di Palermo ha comunicato "*la decadenza di diritto della L.I.D.A.A. S.r.l. dalle attività di "Commercio ingrosso di prodotti lattiero caseari"*";

Considerata la natura degli altri provvedimenti impugnati rubricati sub b), c), e), ed f), fermo restando la necessità che l'Amministrazione attiva valuti gli effetti della sospensione dell'**informativa** prefettizia disposta con la presente ordinanza ai fini della conclusione degli ulteriori procedimenti pendenti inerenti alle domande di erogazione di pubbliche provvidenze;

Considerato che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, sospende i provvedimenti rubricati sub a) e sub d).

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 ottobre 2017, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO